

18/84/CU03/C7-C8

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE
REO-VITTIMA IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1,
COMMI 82, 83 E 85, LETTERA F), DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 e dell’articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide la necessità di normare questo strumento fortemente innovativo per dare piena attuazione alla disciplina europea e rendere operativo un dispositivo estremamente qualificante.

Ciò posto, si rilevano due principali criticità **ostative**, una relativa alla copertura finanziaria ed una alla attribuzione delle competenze istituzionali.

- 1) L’art. 3 prevede l’istituzione, a livello territoriale (uno per ciascun distretto di corte d’appello) di servizi di giustizia riparativa, dotati di figure professionali specializzate. E’ evidente che tale articolo è di per sé incompatibile con il comma 1 art 9 “clausola di invarianza finanziaria” poiché, a prescindere dall’ente competente (di cui al punto seguente) vengono individuati nuovi servizi a carico della finanza pubblica (sia essa centrale o locale) e pertanto **va prevista coerente copertura finanziaria**.
- 2) Appaiono inoltre non condivisibili le norme che disciplinano **le competenze in merito all’attivazione dei servizi di giustizia riparativa**, in particolare quelle previste all’articolo 3.

I servizi di giustizia riparativa sono infatti direttamente connessi al procedimento penale e ai percorsi di esecuzione della pena e di recupero sociale e come tali rientrano pienamente tra le competenze proprie del Ministero della Giustizia.

In questo senso la previsione secondo cui “*Il Ministero di Giustizia promuove la stipula di convenzioni con gli enti territoriali e con le Regioni, per l’istituzione, a carico della finanza regionale e locale, di servizi di giustizia riparativa [...]*” non sembra riflettere l’attuale suddivisione di competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti territoriali.

Ai sensi della legge 328/2000, Regioni ed enti locali hanno sì una competenza per quanto attiene al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali. In questo ambito già

realizzano collaborazioni e progetti con i servizi della giustizia a livello locale (UEPE e PRAP).

Altra cosa è l'istituzione di nuovi servizi con figure professionali specificatamente formate, funzionali alla qualificazione del percorso di esecuzione della pena (sia essa detentiva, di carattere alternativo o misura penale di comunità) che correttamente devono essere poste in capo al ministero della giustizia; Regioni ed enti locali possono chiaramente mettere a disposizione le risorse già programmate e finanziate per favorire il reinserimento sociale, anche affiancandosi ed integrandosi ai percorsi di giustizia riparativa, ma non sostituirsi ad esse.

Si propone pertanto una riscrittura dello stesso, più coerente con l'attuale assetto di competenze.

Inoltre per quanto riguarda gli aspetti della formazione dei mediatori penali, all'art.3, comma 3 dello schema di decreto legislativo viene prevista con decreto interministeriale la disciplina dei percorsi formativi e di aggiornamento dei mediatori. In particolare, occorre chiarire se si tratti di formazione professionale o universitaria, poiché nel primo caso occorre assicurare il coinvolgimento delle Regioni, competenti per materia, prevedendo che il citato decreto interministeriale sia adottato previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Infine, riconoscendo l'intreccio delle richiamate competenze, si osserva che sarebbe stato quanto mai opportuno il coinvolgimento delle Regioni in uno stadio preliminare della predisposizione del testo legislativo.

Pertanto alla luce delle suddette considerazioni la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede il rinvio del punto.

Roma, 12 luglio 2018